

La presente deliberazione viene affissa il 06 FEB. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 53 del 3 FEB. 2006

Oggetto: TAR Campania-Giudizio – Della Peruta Maria Concetta C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Tre del mese di Febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROGINQUE	Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
 IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso con ricorso notificato il 25/1/06 la Sig.ra Della Peruta Maria Concetta agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'annullamento previa emissione di opportune misure cautelari del provvedimento del 23/12/05;

Con determina n. 98 /06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;


Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espreso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 25.01.06 dinanzi al Tar Campania da Della Peruta Maria Concetta C/ Provincia di Benevento per l'annullamento previa emissione di opportune misure cautelari del provvedimento del 23/12/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 98 /06

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 98/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 25.01.06 da Della Peruta Maria Concetta c/ Provincia di Benevento per l'annullamento previa emissione di opportune misure cautelari del provvedimento del 23/12/05;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 95 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

06 FEB. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 06 FEB. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

23 FEB. 2006

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 23 FEB. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il

23 FEB. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. <u>Es 1548</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>27.2.06</u>
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione <u>1035</u>	il _____	prot. n. _____

8.2.06
Conferenza Capigruppo

PROVINCIA DI BENEVENTO

25 GEN 2006

STUDIO LEGALE LUIGI ADINOLFI
PATROCINIO GIURISDIZIONE
SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO
81100 CASERTA - Via G. ...
80126 - NAPOLI
Email: st...

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002281
Data 26/01/2006
420
Oggetto RICORSO MARIA CONCETTA DELLA PERUTA
Dest. Avvocatura Settore: [...]

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
NAPOLI

CAMPANIA-
Avvocatura

RICORSO

Prot. n. 1113
Del 30.1.06

MANDATO

Sig. avv. LUIGI ADINOLFI Vi nominiamo e costituamo ns. procuratore e difensore nel procedimento di cui al presente atto, come di ogni sua fase e grado, ivi comprese le ulteriori eventuali fasi esecutive e di appello, conferendoVi al riguardo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di sottoscrivere il presente atto, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, nonché di chiamare in causa terzi, proporre motivi aggiunti avverso ulteriori provvedimenti e avendo fin da ora per rato e fermo il Vs. operato.

Per: la Signora MARIA CONCETTA DELLA PERUTA, nata a Valle di Maddaloni (CE) il 7 marzo 1949, Cod. Fisc. DLLMCN49C47L591Z, ed ivi residente alla Via Sannitica n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI ADINOLFI, giusta mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata con lui in Napoli alla Via Po N. 1 (Parco Parva domus) presso l'avv. Stefano Sorgente,

Per l'annullamento, previa emissione di opportune misure cautelari del provvedimento del 23.12.05 PROT. N. 15055 a firma del Dirigente e del R.U.P della Provincia di Benevento con il quale è stata disposta la proroga della pubblica utilità e dell'occupazione d'urgenza al 20.12.07. Atti presupposti: 1) Avviso del 12.12.05 prot. N. 14224 ex art 8 L.n. 241/90 relativo alla proroga della pubblica utilità affisso all'albo. pretorio del Comune di Maddaloni dal 12.12.5 al 23.12.05; 2) Delibera giuntales del 28.11.05 richiamata nell'avviso sub 1), mai conosciuta; 3) Ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente.

Vi autorizziamo al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Eleggiamo domicilio presso di Voi

Della Peruta
Maria Concetta

Luigi Adinolfi
[Signature]

FATTO

L'istante, proprietaria di un vasto appezzamento di terreno di circa mq. 28122 sito in Valle di Maddaloni, con decreto del 15 luglio 2004 emesso al fine della realizzazione del 5° lotto (ex 4° lotto) della strada "Fondo Valle Isclero", ha subito l'occupazione mq. 13.122 della sua proprietà e precisamente: mq. 1937,15 della p.lla 2; mq. 1750,56 della p.lla 282; mq. 9435,00 della

p.lla n. 305. Trattasi di particelle di grande valore commerciale, in parte destinate a P.I.P, come da perizia che si allega.

Nel decreto di occupazione cit. (vedi punto 6 del dispositivo) il termine per il completamento delle procedure espropriative veniva fissato al 31.12.05, così come il termine dell'occupazione temporanea e d'urgenza.

Nelle more nessuna attività di trasformazione dei terreni veniva svolta, tant'è che i terreni sono stati solo occupati senza realizzazione di opere come da perizia che si allega.

Con il provvedimento in via principale impugnato la Provincia ha disposto la proroga della pubblica utilità al 20.12.07 e della relativa occupazione d'urgenza.

Tale proroga è stata proceduta dall'avviso ex art 8 l. n 241/90 PUBBLICATO AL SOLO ALBO PRETORIO e concernente la sola proroga dei termini della pubblica utilità e non anche della occupazione, NEL QUALE VENIVA DATO TERMINE FINO AL 2.01.06 (sic!) per presentare memorie e documenti che sarebbero stati vagliati dall'amministrazione procedente (non si sa come visto che il decreto di proroga è del 23.12.05, e cioè è stato emesso prima della scadenza del termine per presentare le osservazioni).

A giustificazione della proroga il RUP indica una serie di circostanze in conferenti e comunque addebitabili alla p.a procedente.

La procedura è viziata e va annullata per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7-8 L. N. 241/90

Come accennato nella parte in fatto l'avviso ex art. 8 l.n. 241/90 del 12.12.05 stabiliva in dieci giorni il termine per presentare osservazioni e me-

morie. Ebbene l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune fino al 23.12.05. Pertanto il termine scadeva il 2.01.06. Il decreto di proroga è stato emesso il 23.12.05 e cioè quando il termine per presentare osservazioni era ancora *in itinere*. Ciò svislisce la funzione e la *ratio* di cui alla legge n. 241/90, oltre a violare *per tabulas* la normativa stessa.

II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7-8 L. N. 241/90

Come accennato nella parte in fatto l'avviso ex art. 8 l.n. 241/90 concerneva solo ed esclusivamente il sub-procedimento della proroga della pubblica utilità. Nessun accenno veniva fatto alla circostanza che si sarebbe prorogata anche l'occupazione temporanea e d'urgenza, attualmente sub-procedimento autonomo di portata eccezionale (art. 22 bis T.U. n. 327701). E' palese , quindi ,la violazione della normativa in epigrafe con riferimento alla disposta proroga dell'occupazione temporanea e d'urgenza per mancanza del preventivo avviso dell'avvio del procedimento.

III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7-8 L. N. 241/90

Come accennato nella parte in fatto l'avviso del 12.12.05 è stato pubblicato solo ed esclusivamente all'albo pretorio dei Comuni di Valle di Maddaloni e Sant'Agata dei Goti. Tale pubblicazione è stata ritenuta sufficiente dal RUP alla luce di un precedente del CGA.

Ebbene si evidenzia che per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato la pubblicazione all'albo pretorio è stata da sempre ritenuta insufficiente ai fini e per gli effetti dell'art 8, comma 3, L. n.241/90.

Si segnala a tal proposito la Decisione n. 2411 del 7.5.03 della sez. VI che in un caso analogo ha ritenuto viziata la pubblicazione all'albo pretorio e al FAL.

E' opportuno ritrascrive il punto saliente della motivazione:

"Nel dettaglio, l'art. 8, 3° comma, l. 241/90 consente l'adozione di forme di pubblicità sostitutive della comunicazione individuale, di volta in volta stabilite dall'amministrazione, laddove lo strumento partecipativo classico, per il numero dei destinatari, risulti impossibile o particolarmente gravoso. Orbene, le condizioni e le modalità, procedurali e sostanziali, prescritte dalla disposizione citata non possono reputarsi soddisfatte per il fatto della mera pubblicazione, nei modi di rito, della domanda di proroga della concessione mineraria presentata dalla Serlam all'albo pretorio dei comuni interessati, previo avviso sul F.A.L. L'art. 8, co. 3, l. n. 241/90, non consente, invero, di ritenere che qualsivoglia forma di pubblicità possa sostituire quella, fisiologica, costituita dalla comunicazione individuale, tanto più quando, come nel caso di specie, il procedimento avviato sia volto all'adozione di provvedimenti destinati ad incidere, pesantemente e per una durata nient'altro che trascurabile, su fondamentali posizioni soggettive. Si impone, in casi siffatti, una adeguata e motivata valutazione amministrativa che, tenuto conto delle obiettive difficoltà prevedibilmente riscontrabili nel far luogo alla comunicazione individuale, individui le modalità alternative idonee a sortire, in modo tendenzialmente equivalente, quell'effetto di notiziazione destinato a rappresentare il primo ed ineludibile presuppo-

sto perché la dinamica procedimentale si svolga nel rispetto e con l'apporto dei contributi partecipativi di tutti i soggetti coinvolti.

Alla stregua delle osservazioni svolte va, dunque, respinto il ricorso."

IV- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7-8 L. N.

241/90-VIOLAZIONE ART. 11 T.U. 327/01

Palese è anche la violazione dell'art. 11, comma 1 let. B) del T.U. n. 327/01 il quale disciplina, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90, le modalità alternative per ritenere rispettato l'obbligo di notizia dell'avvio del procedimento in caso di destinatari superiori a 50, prevedendo nella specifica e peculiare procedura volta all'espropriazione anche la pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della regione (cfr. TAR Campania sez. I Sent. n. 13486 del 13.09.05).

Tale pubblicazione sui quotidiani e sul sito non è avvenuta con ulteriore autonomia illegittimità.

V- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3-7-8 L. N.

241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE

In tema di forme alternative di comunicazione dell'avvio del procedimento la giurisprudenza è più volte intervenuta chiarendo che la scelta di comunicare l'avviso del procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 8 "va motivata" nel provvedimento stesso. Inoltre nell'atto devono essere chiarite le ragioni della particolare gravosità della notifica individuale e l'idoneità delle forme di pubblicità alternativa prescelta.

Ebbene nel caso di specie tutto ciò non si legge nell'avviso del 12.12.05

atteso che il RUP evidenzia, con clausola di stile ripetendo il dettato normativo, che la notifica individuale è gravosa, non spiegando le ragioni di detta affermazione; contestualmente non spiega perchè la sola pubblicazione agli albi pretori in violazione dell'art. 11 del T.U. cit. sia sufficiente a dare notizia agli interessati. Ciò rende l'avviso illegittimo.

In giurisprudenza:

"Con riferimento al procedimento di espropriazione, la scelta di comunicare l'avvio del procedimento con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 8, l. 7 agosto 1990 n. 241, va motivata; pertanto, è illegittima tale scelta ove l'amministrazione non indichi la particolare gravosità che deriva dalle comunicazioni individuali e l'idoneità della forma di pubblicità in concreto rispettata.

T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 23 settembre 2003, n. 4281

*(Crevani e altro c. Min. infrastrutture e trasp. e altro in
Redazione Giuffrè 2003)"*

VI- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.13 DPR N. 327

DEL 8.06.01

**VIOLAZIONE ART.3-7-8 L. N. 241/90-ECESSO DI POTERE PER
DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

La proroga della pubblica utilità può essere disposta ai sensi dell'art 13 del T.U. cit. solo in caso "di forza maggiore o per altre giustificate ragioni"

Ebbene nell'avviso del 12.12.05 vengono evidenziate le seguenti ragioni:

“a) nel contenzioso correlato alla cennata procedura espropriativa conclusosi in 1[^] grado – vittoriosamente per l’Ente Provincia – solo di recente;

b) negli eventi imprevisi ed imprevedibili di intensa cattività atmosferica che – come da dichiarazione di calamità naturale declamata con delibera giuntale n° 107 del 7 marzo 2005 e consiliare n. 13 del 16 marzo 2005 – hanno interessato, nell’anno 2005, il territorio della Provincia di Benevento;

c) nelle richieste dei Comuni interessati alla realizzazione degli epigrafi lavori di utilizzare le economiche rinvenenti dai ribassi d’asta per introdurre soluzioni migliorative/adequative al/dell’originario progetto;

d) nell’approvazione – con delibera giuntale n° 882 del 28 novembre 2005 – del progetto di miglioramento funzionale afferente i lavori in epigrafe emarginati”.

Nel provvedimento del 23.12.05 viene aggiunta la circostanza (lett. c) che la soprintendenza sta ancora effettuando saggi sulla zona, integrando illegittimamente l’avvio del procedimento in palese violazione degli art. 7 e 8 della l.n. 241/90 con autonomo vizio.

Ma al di là di detta illegittima integrazione postuma si evidenzia che comunque le ragioni sottese alla proroga non rientrano nei casi tassativamente previsti dall’art. 13 del T.U. cit. che si sovrappongono alle previsioni di cui all’abrogato art. 13 della L. del 1865 .E’ evidente, quindi , che non sussistono i presupposti per la proroga delle procedure espropriative e di occupazione.

Occorre, per completezza, brevemente ricostruire *lo ius positum* in tema di provvedimenti di proroga.

Come è noto l’inefficacia della p.u. può essere evitata prorogando i ter-

mini per casi di forza maggiore o altre ragioni indipendenti dalla volontà dell'amministrazione precedente. La proroga deve essere pronunciata prima della scadenza del termine originario (CdS IV 15/4/1987 n. 232).

In tema di ragioni che possono fondare la proroga la giurisprudenza ha tradizionalmente ricordato la forza maggiore e le altre ragioni indipendenti dalla volontà dell'espropriante riconducendo queste ultime ad obiettive difficoltà che si frappongono al compimento degli atti espropriativi (CdS IV 1/4/1999 n. 495), non superabili agevolmente (CdS IV 15/7/1993 n. 717). Il provvedimento di proroga deve essere motivato (Csi 10/9/1991 n. 364) e non è sufficiente l'indicazione che il protrarsi delle procedure non consente il rispetto dei termini originariamente fissati (Csi n. 364/1991) circostanza quest'ultima che potrebbe essere imputabile all'amministrazione. Si è ritenuto - in questo quadro - imputabile all'amministrazione la ripetizione della notifica dell'offerta dell'indennità di esproprio ad alcuni intestatari di particelle, quali livellari e non proprietari a titolo pieno, o il caso della richiesta di pareri non obbligatori (CdS IV 25/11/1991 n. 982). Il problema, sempre vivo sul piano casistico, è quello della imputabilità dei ritardi, nei casi dubbi che richiederebbero una certa attività e diligenza dell'ente espropriante per essere superati

La giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (n. 1768 del 4.4.03 sez. VI), manifestando un orientamento garantista verso le posizioni dei privati, ha sostenuto che la proroga dei termini è istituto di carattere eccezionale, ancorato all'esistenza di obiettive difficoltà al compimento di atti espropriativi, in alcun modo dipendenti dalla volontà dell'ente espropriante (CdS 19/1/2000 n. 248).

L'orientamento garantista è argomentato dal carattere non dovuto della proroga, dalla eccezionalità delle cause giustificative di essa, riconducibili alla forza maggiore o altre ragioni equiparabili, dalla natura perentoria dei termini di completamento dei lavori e delle procedure ablatorie in prima battuta prefissati nella dichiarazione di pubblica utilità,

La prefissione di termini - è stato argomentato - risponde alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42 comma 3 della Cost.), di limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione, al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, inoltre, essa risponde all'ulteriore finalità di tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l'interesse generale per evidenti ragioni di serietà dell'azione amministrativa (CdS Sez. II 5/11/1997 n. 2001/94 ; CdS IV 20/4/1993 n. 436; Csi 10/9/1991 n. 364; CdS IV, 17/9/1989 n. 623).

Si conclude rilevando che la legittimità della proroga è ancorata all'esistenza di obiettive difficoltà al compimento di atti espropriativi (in alcun modo dipendenti dalla volontà dell'ente espropriante) che, impedendo il regolare corso del procedimento, non possono altrimenti essere superate, non offrendo l'ordinamento a tal fine altro idoneo strumento giuridico (in termini analoghi CdS V 21/7/1997 n. 724; CdS IV 15/7/1993 n. 717 ; CdS IV 25/11/1991 n. 982; CdS IV 21/12/1985 n. 810). Rispetto quindi al momento in cui il Consiglio di Stato ha affinato il suo indirizzo giurisprudenziale garantista in tema di proroga dei termini dell'espropriazione è intervenuta la novità costituita dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla valenza

del principio di legalità e sulla contrarietà dell'istituto dell'occupazione appropriativa per accessione invertita alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo(sentenza della Corte Europea dei diritti umani 30 maggio 2000 *Soc. alberghiera Belvedere c. Gov. Italiano*), che conferma l'esigenza di riportare l'azione amministrativa in materia di espropri al principio di legalità, esigenza che si armonizza con la considerazione della proroga dei termini quale istituto eccezionale. Ne consegue la necessità di uno scrutinio scrupoloso ed esigente delle reali ragioni e dei presupposti a base delle proroghe discrezionali, richiedendosi in conclusione: 1) l'identità fra autorità che stabilisce i termini ed autorità che provvede alla proroga, salvo mutamenti di competenza in forza di leggi sopravvenute; 2) l'individuazione di cause di forza maggiore o altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari che giustificano la proroga; 3) l'identità fra progetto originario e progetto da realizzarsi a seguito della proroga.(CdS sez. VI n. 1768 del 4.4.03)

Ebbene in primo luogo non vi è identità del progetto, visto che si afferma che giusta delibera n. 882 del 28.11.05 sono state introdotte modifiche alla progettazione originaria. Quindi il presupposto sub 3 manca.

Sussiste inoltre una lacunosità ed insufficienza del provvedimento nell'individuazione delle cause giustificative della proroga. Il provvedimento impugnato infatti fa riferimento all'impossibilità di ultimare le "opere" per come preventivate e poi modificate su istanze dei Comuni, che nulla hanno a che vedere con quello relativo al completamento delle procedure espropriative nei termini fissati. procedure che prescindono dall'andamento dei "lavori" e dalla esecuzione delle opere. Sembra quasi che il RUP abbia preso delle ragioni e-

ventualmente buone per prorogare il termine finale di compimento dei lavori e le abbia adattate a quello per il completamento delle procedure espropriative. Trattasi di ragioni non sovrapponibili in quanto il completamento delle procedure espropriative si effettua tramite attività amministrative e non "lavori".

Pertanto quanto evidenziato dal RUP può, se del caso, giustificare lo spostamento del termine finale di consegna dei lavori completi da parte dell'appaltatore, ma non certamente la proroga dei termini per emettere cartolarmente i decreti di esproprio.

L'unica ragione per così dire "amministrativa" potrebbe essere il contenzioso in atto, conclusosi con la sentenza di rigetto del 13.09.05 n. 13486. Ma anche tale ragione è infondata per il semplice motivo che nel ricorso nrg. 9930/04 il TAR non ha concesso la sospensiva e quindi non si riesce a comprendere quali effetti avrebbe potuto avere la pendenza di un gravame sulla procedura *in itinere*.

Sul punto si segnala la sentenza n. 1768 del 04.04.03 della sez. VI del Consiglio di Stato secondo la quale "*...non basta la pendenza di una procedura contenziosa per giustificare inerzie nella procedura ma occorre verificare se, nel corso della procedura, siano stati adottati provvedimenti inibitori o aventi come effetto quello della sospensione dei lavori. Nella specie esattamente il giudice di primo grado ha rilevato, con argomento che merita adesione, che il Prefetto di Ferrara ha sospeso i lavori solo dal maggio 1997 al settembre 1997, mentre la proroga è stata concessa per un periodo tre volte superiore. Deve poi rilevarsi che il punto centrale - che avrebbe dovuto essere giustificato per ragioni oggettive - è il ritardo nell'emanazione del decreto di esproprio*

... sul quale proprio nulla di concreto viene prospettato dall'ATI appellante e dall'amministrazione. "

Può quindi concludersi che le piogge (ⁱquasi come se gli uffici amministrativi deputati a completare le procedure espropriative stessero all'adiaccio) , i miglioramenti progettuali, i saggi in corso e la mera pendenza di un ricorso rigettato sia in sede di sospensiva che di merito non possono giustificare la proroga.

VII- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.13E 22 BIS DPR

N. 327 DEL 8.06.01

La proroga è letteralmente prevista dall'art. 13 del T.U. cit. solo ed esclusivamente per la P.U. e non anche per l'occupazione d'urgenza. Come è noto quello dell'occupazione di urgenza è un istituto eccezionale originariamente non previsto nel T.U., ma reintrodotta solo con il D.Lgs. N. 302 del 2002 (art. 22 bis).

Proprio in ragione di detta eccezionalità il legislatore nell'introdurre la novella non ha modificato l'art. 13, lasciando chiaramente intendere che ci può essere proroga della p.u. e non anche della occupazione temporanea e d'urgenza ,stante la sua eccezionalità.

VIII- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.13E 22 BIS DPR

N. 327 DEL 8.06.01

La proroga dell'occupazione, semprechè possibile, andava effettuata nel rispetto dell'art. 22 bis in epigrafe.

Pertanto doveva contenere la nuova indennità, anche di occupazione, da offrire in via provvisoria e le avvertenze al proprietario di cui al primo comma

Tutti ciò non si legge nel provvedimento del 23.12.05, con conseguenza-

le illegittimità dello stesso.

SUI DANNI

Si chiede la reintegra in forma specifica, non avendo le amministrazioni procedenti, come da perizia giurata che si allega, realizzato alcunché sui terreni, con risarcimento di tutti i danni rapportati al valore di mercato del bene pari a € 2.938.214/00, oltre interessi legali e svalutazione, con condanna in via esclusiva o solidale della Provincia, dei Comuni di Valle di Maddaloni e Santa Agata dei Goti e dell'ATI appaltatrice dei lavori delegata al compimento delle procedure espropriative.

Per quanto riguarda la concreta quantificazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, va rilevato che l'art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998 consente al giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione debitrice è poi tenuta a proporre agli aventi titoli il pagamento entro un congruo termine, fermo restando l'intervento del giudice stesso, in sede di ottemperanza, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti.

In via subordinata ed alternativa in caso di declaratoria di acquisizione del terreno per irreversibile trasformazione si condanni al risarcimento dei danni pari al valore venale del bene perduto di € 2.938.214/00 in via solidale e/o esclusiva la provincia, il Comune di Valle di Maddaloni e Santa Agata dei Goti e l'ATI.

SULLA CAUTELA

Per il *fumus* si rimanda alla narrativa del presente atto.

Per il danno si evidenzia che esso è gravissimo in quanto la ricorrente perderà terreni con annessi fabbricati e connesse attività di inestimabile valore.

A ciò aggiungasi che la procedura espropriata non ha più finalità pubbliche essendo scaduta la P.U. Un nuovo esemplare caso di occupazione usurpativa che determinerà sicuro danno erariale ai danni della collettività, danno perseguibile dalla Corte dei Conti la cui Procura sarà prontamente notiziata dalla ricorrente.

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del ricorso, previa emissione di opportune misure cautelari, con annullamento degli atti impugnati.

Si chiede la reintegra in forma specifica ed i danni.

Vittoria di spese ed onorari.

La vertenza è di valore indeterminato. All'atto dell'iscrizione a ruolo verrà versato un contributo unificato di € 340,00.

Caserta, mercoledì 4 gennaio

avv. Luigi Adinolfi

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della Signora **MARIA CONCETTA DELLA PERUTA**, nata a Valle di Maddaloni (CE) il 7 marzo 1949, Cod. Fisc. DLLMCN49C47L591Z, ed ivi residente alla Via Sannitica n. 8, io sottoscritto avv. **LUIGI ADINOLFI** del Foro di Santa Maria Capua Vetere con studio in Caserta alla Via G.M. Bosco n. 4, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere in data 29 ottobre 2004, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato copia del sottoscritto ricorso perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

STUDIO LEGALE LUIGI ADINOLFI
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI
SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

21A

1) PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente della Provincia
., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente alla Piazza Castello (cap
100) Benevento, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo
il Servizio Postale con Raccomandata A.R. n. *16003080324-5* spe-
a dall'Ufficio Postale Caserta Centro O in Piazza Redentore, cronologico

o 199

~~avv. Luigi Adinolfi~~



MANDATO
7. LUIGI ADINOLFI
cominiamo e c
i. procuratore
il procedimen
esente atto, c
sua fase e gr
rese le ulterio
asi esecutive
conferendo
le più ampi
gge, ivi con
di sottoscrive
atto, transige
re, rinunziar
giudizio, non
are in caus
e motivi ag
so ulteriori
e avendo fin
o e fermo il

iamo al trat-
ati personali
675/96.
domicilio

erute
suca

e
S
21